

Cassazione penale sez. VI, 17/05/2023, n. 21115

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Taranto, con sentenza in data 15 luglio 2021, assolveva (*omissis*) dal reato di sottrazione di minori ascritto al capo A) e lo condannava per il reato di maltrattamenti in famiglia ascritto al capo B) alla pena di un anno e mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Con il provvedimento indicato epigrafe, sull'appello dell'imputato, la Corte d'appello riformava la sentenza di primo grado assolvendo il (*omissis*) anche dal reato di maltrattamenti perch  il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili.

2. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione ai soli effetti civili la difesa della parte civile, la quale articolava le seguenti censure.

2.1. Vizio della motivazione per carenza di motivazione in ordine alla valutazione delle fonti di prova ed in particolare della deposizione della persona offesa, che   stata ritenuta inattendibile sulla base di considerazioni illogiche, che hanno irragionevolmente svilito la rilevanza, ai fini della sussistenza del reato di maltrattamenti, degli insulti e delle umiliazioni subite dalla persona offesa.

Al riguardo si osserva che   del tutto verosimile che il (*omissis*) possa aver minacciato la moglie perch  inizialmente contrario alla separazione, e che   abbia poi invece incoraggiata a separarsi dopo aver preso atto della impossibilit  di proseguire il rapporto, anche per i contrasti con i figli.

Quanto, poi, alla reciprocit  delle offese, si obietta che le condotte maltrattanti erano di esclusivo appannaggio del (*omissis*) per le umiliazioni inferte alla moglie privandola del denaro necessario per le esigenze personali e familiari, ed impedendole di vedere i figli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso   inammissibile per genericit  e manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.

  principio ormai consolidato quello secondo cui, mentre la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo allorch  le decisioni di primo e secondo grado siano tra loro concordanti, nel caso in cui, invece, per diversit  di apprezzamenti, per   apporto critico delle parti o a cagione delle nuove acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse, costui non pu  limitarsi ad argomentare attraverso espressioni di mera critica o dissenso essendo necessario

un attento riesame del materiale probatorio già sottoposto al vaglio del primo giudice in uno a quello, se del caso, sfuggito alla delibazione e quello ulteriormente acquisito, per modulare una compiuta motivazione idonea a supportare le diverse conclusioni cui si giunge (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musimeci, Rv. 191229).

Sicché anche nel caso in cui il giudice d'appello riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado sulla base del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata che dia razionale giustificazione della difforme decisione adottata, indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti, idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430).

Anche alla stregua di tale principio di diritto, la valutazione del compendio probatorio operata da parte del Giudice di appello appare inattaccabile, in difetto dell'allegazione di atti contrari rispetto ai dati di fatto ritenuti accertati, idonei a ravvisare un travisamento delle prove dichiarative e documentali poste a fondamento della decisione di riforma.

La Corte ha ritenuto non sufficientemente provati i fatti per la ridotta attendibilità della persona offesa in ragione delle contraddizioni emerse dalla sua deposizione e per l'assenza di condotte violente, umilianti o vessatorie, in considerazione del quadro familiare connotato da contrasti reciproci, alimentati da una accesa conflittualità e da disparità di vedute nella gestione sia delle spese necessarie per le esigenze familiari e sia per l'educazione dei due figli minori.

In particolare, è stato osservato che: I) i litigi della coppia sono manifestazione di una reciproca conflittualità e non di vessazioni unilaterali ai danni della persona offesa; II) le offese verbali non hanno mai avuto finalità denigratorie ma sono espressione dell'abituale abitudine al turpiloquio, e si inseriscono in litigi in cui anche la persona offesa ricambiava le offese al coniuge; III) i due figli (*omissis*) e (*omissis*) nati rispettivamente nel [â?] e nel [â?] hanno descritto il rapporto pessimo con la madre, considerata una provocatrice, ed hanno parlato di dissidi reciproci dovuti soprattutto al comportamento della madre; IV) i contrasti erano dovuti alle modalità di gestione delle risorse familiari, poichè la moglie lamentava che il coniuge le faceva pesare ogni spesa, quindi si tratta di litigi insorti per questioni economiche e non originati dalla volontà dell'imputato di arrecare umiliazioni, ma conseguenza di semplici divergenze di vedute.

Infine, la testimonianza rese dalla persona offesa, è stata accuratamente e puntualmente riesaminata dalla Corte di appello, che ne ha evidenziato le contraddizioni emergenti dalla descrizione confusa di accadimenti della vita in comune, da cui emerge una forte contrapposizione non solo con l'imputato ma anche con i figli descritti dalla persona offesa come coalizzati in favore del padre, per il riferimento contraddittorio da un lato ad un progetto comune ai figli di indurre il suo allontanamento spontaneo dal nucleo familiare (â?)istigatela

cos'è la mandiamo via?») e dall'altro a minacciarla ove avesse deciso di separarsi («se mi lasci ti tolgo i figli»).

Quindi, in considerazione delle valutazioni in merito alla ridotta attendibilità della persona offesa, le contrarie valutazioni del ricorrente circa la piena attendibilità della persona offesa si risolvono nell'inammissibile prospettazione di una lettura alternativa delle prove, non sindacabili in sede di legittimità in difetto di obiettivi travisamenti delle prove, e tenuto conto che il raffronto con la sentenza di primo grado evidenzia la scrupolosa confutazione di ogni argomento contrario a supporto della ravvisata insufficienza del compendio probatorio rispetto al grado di certezza che deve caratterizzare una affermazione di responsabilità.

Ugualmente generiche sono le ulteriori censure mosse rispetto alla unilateralità delle offese, essendo i litigi dovuti a contrasti e difformità di vedute sulla gestione delle spese familiari e sull'educazione dei figli, senza una descrizione di fatti effettivamente indicativi di condotte vessatorie e umilianti, in ragione della loro irrilevanza sotto il profilo dei maltrattamenti, non avendo la stessa persona offesa mai lamentato di essere stata privata del denaro necessario per il mantenimento proprio e dei figli, ma sostanzialmente criticato un regime di spesa eccessivamente orientato al risparmio.

Il ricorso si limita nel suo complesso a riproporre in modo inammissibile la propria prospettazione dei fatti, senza confrontarsi con le valutazioni della Corte territoriale in punto di reciprocità delle offese, di assenza di comportamenti abituali di sopraffazione anche per la natura dei litigi privi di rilevanza penale se non per le reciproche ingiurie.

Va ricordato che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, cos'è come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).

In conclusione, si ritiene che la motivazione della sentenza impugnata, risultata conforme alla valutazione del compendio probatorio in difetto dell'allegazione di atti contrari rispetto ai dati di fatto ritenuti accertati, idonei a ravvisare un travisamento delle prove dichiarative e documentali poste a fondamento della decisione, non possa essere censurata in questa sede essendo precluso un nuovo apprezzamento della attendibilità delle testimonianze e delle altre risultanze documentali, proprio della fase di merito.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente fissata in Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Infine, va osservato in considerazione di tale esito decisorio, che trattandosi di giudizio di impugnazione per soli interessi civili promosso con ricorso presentato prima della entrata in vigore del nuovo comma 1-*bis* dell'art. 573 c.p.p., introdotto dal D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33, comma 1, *lett. a)*, non assume rilevanza stabilire nel caso concreto se trovi applicazione detta normativa che stabilisce che "Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviando per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile".

Sul punto va osservato che in assenza di disciplina transitoria, la questione se debba trovare applicazione la normativa vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata, o se debba assumere rilievo il momento in cui deve essere assunta la decisione è stata rimessa alle Sezioni Unite.

Ma tale questione non assume ovviamente rilievo nel caso in cui, come nel presente giudizio, si ravvisi l'inammissibilità dell'impugnazione, essendo previsto il rinvio per la prosecuzione davanti alla competente sezione civile solo se il ricorso non risulti inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Campi meta

Massima : *Richiami al risparmio e critiche costanti anche con espressioni volgari non costituiscono reato, soprattutto se vi Ã¨ forte conflittualitÃ* .

Supporto Alla Lettura :

Maltrattamenti in famiglia

Il reato di maltrattamenti in famiglia si colloca nella parte del codice penale dedicata ai delitti contro la **famiglia** e lâ??assistenza familiare, caratterizzati dal fatto che lâ??offesa deriva da membri dello stesso gruppo familiare al quale appartiene la vittima. In realtÃ , limitare alla famiglia lâ??oggetto giuridico del reato ex articolo 572 del codice penale, sarebbe fuorviante. In primo luogo perchÃ©, anche in base alla interpretazione letterale, il bene giuridico protetto Ã¨ lâ??**integritÃ psicofisica e morale** della vittima. In secondo luogo perchÃ© rispetto agli altri reati previsti nel titolo XI del codice penale, il soggetto passivo non Ã¨ necessariamente un familiare dellâ??agente, ma chiunque abbia con lui una relazione qualificata (rapporto di convivenza, sottoposizione per ragioni di autoritÃ , affidamento per ragioni di educazione, cura, istruzione, vigilanza, custodia, esercizio di una professione o arte). Ne consegue che lâ??effettivo fondamento giuridico dellâ??art 572 c.p. deve essere rinvenuto nella **stabilitÃ del vincolo affettivo** e/o umano tra lâ??agente e soggetti ritenuti â??deboliâ?• ed esposti a episodi di sopraffazione da parte del soggetto â??forteâ?•, anche in applicazione di quanto previsto dalla ratificata Convenzione di Lanzarote del 2007. Tra i vari interventi che hanno modificato lâ??art. 572 c.p. negli anni, si ricorda:

- la legge n. 172 del 2012 con la quale il legislatore ha incluso i semplici conviventi nel novero delle vittime di maltrattamenti;
- la legge 69 del 2019 (c.d. Codice Rosso) che ha inasprito il regime sanzionatorio, soprattutto per contrastare episodi di c.d. violenza domestica e che ha inserito lâ??ultimo comma dellâ??articolo 572 c.p. che prevede che il minore che assiste ai maltrattamenti familiari debba essere considerato persona offesa.